

Penale Sent. Sez. 2 Num. 51734 Anno 2013

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 19/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pediliggieri Giovanni nato a Pozzallo il 30/3/1940

avverso la sentenza del 23/11/2012 della Corte d'appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Antonio Mura, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per la costituita parte civile Gurrieri Giorgio l'avv. Alessandro Tetti in sostituzione dell'avv. Carmelo Cautadella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per l'imputato gli avv.ti Vincenzo Trantino e Carmelo Scarso che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso ed hanno depositato note difensive;

RITENUTO IN FATTO



1. Con sentenza in data 23/11/2012, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Modica del 29/11/2007, rideterminava la pena inflitta a Pediliggieri Giovanni, per il reato a lui ascritto di cui agli artt. 81 cpv. 629 cod. pen., in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 1.500,00 di multa, previa dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato di cui all'art. 610 cod. pen. estinto per prescrizione.

1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e di revoca della provvisionale riconosciuta alle parti civili.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo dei suoi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:

1° ricorso

2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale nonché mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629, 610 cod. pen. 192 cod. proc. pen. Rileva, al riguardo, che il giudice d'appello ha dato per scontato che la condotta dell'imputato sia stata tenuta in un settore di lavoro difficile, senza indicare sulla base di quali elementi è pervenuto a tale conclusione.

2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale nonchè mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. Eccepisce l'omessa motivazione sulla doglianza sollevata con i motivi di appello essendo stato assunto che, nel caso di specie, non sussistendo il rapporto di lavoro, non poteva sussistere l'estorsione in relazione alla sottoscrizione di fogli firmati in bianco finalizzati ad essere utilizzati per dichiarazioni di dimissioni. Rappresenta, al riguardo, che l'estorsione non può ravvisarsi a tutela di un'aspettativa, ma solo a tutela di un diritto, per cui nel caso di specie non potrebbe sussistere, in quanto la richiesta di sottoscrizione di fogli firmati in bianco è avvenuta prima della costituzione del rapporto di lavoro.

2.3. violazione e falsa applicazione della legge penale nonchè mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. Rappresenta al riguardo che la condotta posta in essere dall'imputato non è stata

percepita dai lavoratori come una minaccia.

2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale nonché mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. ed all'art. 192 cod. proc. pen. Con riferimento all'estorsione in danno del lavoratore Bottaro Antony, rileva che l'unico foglio di dimissioni non è stato rilasciato dal suddetto Bottaro in bianco, in quanto si trattava di un foglio autentico firmato al momento delle reali dimissioni.

2° ricorso

2.5. mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Rileva, al riguardo, l'omessa motivazione sull'idoneità dell'atto ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in considerazione delle particolari circostanze concrete in cui l'evento si verifica e della personalità dell'agente. Si duole, poi, del mancato esame critico della credibilità dei testi intervenuti. Rappresenta che la proposta di assunzione non era legata alla sottoscrizione in bianco.

2.6. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione sul richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, per essere infondati tutti i motivi proposti.

3.1. Tutti i motivi proposti con il primo ricorso nonché il primo motivo del secondo ricorso attengono alla configurabilità, nel caso di specie e sotto diversi profili, del delitto di estorsione.

Nella sentenza impugnata, alla ricostruzione della tematica giuridica dell'estorsione negoziale effettuata dai giudici di appello sulla base dei canoni interpretativi dettati da questa Corte di legittimità, si fa seguire una verifica, alla luce delle doglianze mosse con i motivi di appello, della sussistenza degli elementi, in fatto ed in diritto idonei a ritenere integrata l'ipotesi accusatoria formulata nel capo d'imputazione. Segnatamente la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che vi era stata la sottoscrizione in bianco da parte delle persone offese di vari documenti, fra i

quali anche lettera di dimissioni. Nella decisione di primo grado, richiamata nella sentenza impugnata, è contenuto un esame analitico delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare un esame della posizione di ciascuno dei dipendenti persone offese indicati nel capo d'imputazione alla luce delle dichiarazioni rese dalle stesse e della documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento. Nelle suddette dichiarazioni, in modo pressocchè costante, si fa riferimento alla firma di vari documenti in bianco, fra i quali vi erano anche lettere di dimissioni ed al percepimento effettivo di somme inferiori a quelle riportate sulle buste paga. Ancora il giudice di prime cure ha dato atto del rinvenimento, in sede di perquisizione effettuata presso la sede dell'istituto di vigilanza, di molte lettere di dimissioni in bianco firmate da diverse guardie giurate e del resto lo stesso imputato aveva ammesso di avere fatto firmare ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, tali documenti, pur affermando di non averli mai utilizzati. Le suddette deposizioni sono state considerate attendibili, non solo perché provenienti dalle persone offese, ma alla luce dei richiamati riscontri documentali e della circostanza che era risultato effettivamente provato che ai lavoratori erano state corrisposte retribuzioni inferiori a quelle risultanti dalle buste paga.

Con specifico riferimento alle doglianze sollevate in questa sede deve, inoltre, ricordarsi che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice

di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione circa la responsabilità dell'imputato. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare i giudici di merito hanno dato, adeguatamente, atto, del vaglio di credibilità al quale sono state sottoposte la deposizioni delle persone offese con motivazione in fatto immune da vizi di legittimità (sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv. 239342).

Sulla base delle sopra riportate premesse che non appaiono censurabili sotto il profilo logico, risultano pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, anche le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito. Si è, infatti, affermato che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e, più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi (sez. 2 n. 36642 del 21/9/2007, Rv. 238918; sez. 2 n. 16656 del 20/4/2010, Rv. 247350). Ed al riguardo è bene ribadire che l'oggetto della tutela giuridica del reato di estorsione è duplice, nel senso che da un lato la norma persegue l'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio e da un altro lato essa tutela la libertà di autodeterminazione delle persone offese. In tal senso l'evento del reato, costituito dalla disposizione patrimoniale lesiva del patrimonio della persona offesa, proviene proprio da quest'ultima e rappresenta la conseguenza di una situazione di costrizione determinatasi in suo danno dall'azione di violenza o minaccia posta in essere dal soggetto agente. Il potere di autodeterminazione della vittima, in conseguenza della condotta dell'agente, non viene annullato del tutto, venendo, però, fortemente condizionato nel senso che la vittima è posta nell'alternativa di fare conseguire all'agente il vantaggio economico voluto o subire un pregiudizio diretto ed immediato. A ciò consegue che, sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, anche l'uso strumentale di mezzi leciti può assumere un significato ricattatorio, laddove è volto a coartare la

volontà della vittima; in tal senso la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere dell'ingiustizia quando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (sez. 2 n. 877 del 17/10/1973, Rv. 126068; sez. 2 n. 5239 del 18/1/2013, Rv. 254975). Ed analogamente la prospettazione di un male ingiusto può integrare il delitto di estorsione anche quando si persegua un giusto profitto ed il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia; ciò in quanto la specificità del delitto di estorsione sta nella condizione di soggezione o dipendenza in cui è posta la vittima con apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale in conseguenza della condotta di violenza o di minaccia posta in essere dall'agente in suo danno (sez. 2 n. 1071 del 5/3/1992, Rv. 189950; sez. 2 n. 1\3043 del 7/11/2000, Rv. 217508). Per quanto fino ora detto la minaccia, che determina la coazione della persona offesa, può presentarsi in molteplici forme al punto da potere essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, o anche assumere la forma dell'esortazione o del consiglio; ciò che, invece, rileva, ai fini dell'integrazione del reato di estorsione è il proposito perseguito dal soggetto agente, volto a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno e l'idoneità del mezzo adoperato per coartare la volontà del soggetto passivo.

Alla luce dei sopra riportati principi di diritto, ripresi anche nella decisione di primo grado, rileva il Collegio che le censure mosse dal ricorrente si rivelano infondate per essere stata fatta corretta applicazione della norma incriminatrice contenuta nell'art. 629 cod. pen. Difatti nella sentenza impugnata, da leggersi congiuntamente a quella di primo grado, è contenuta la descrizione di un quadro globale di timore degli aspiranti dipendenti di non addivenire alla conclusione del contratto di lavoro in una situazione in cui costituisce fatto notorio, per nulla smentito dall'imputato, che l'offerta, anche nel campo specifico della vigilanza in cui operava l'imputato, superava di gran lunga la domanda. Al riguardo appare al Collegio irrilevante la circostanza documentata dall'imputato che fra i dipendenti persone offese sia stata costituita una nuova società operante nello stesso campo della vigilanza privata in cui operava la società facente capo all'imputato, dalla quale si vuole, apoditticamente, far trasparire un intento calunnioso delle persone offese risultato privo di qualsiasi riscontro processuale. In sostanza, per via dell'impellente necessità di lavorare, in

assenza di attuali possibilità alternative, le persone offese, limitate nella loro libertà negoziale, si vedevano costrette ad accettare le condizioni imposte dall'imputato che prevedevano, ora il rilascio del foglio di dimissioni firmato in bianco, ora l'accettazione di condizioni retributive illegittime e comunque inferiori a quanto risultava dalle buste paga. In relazione alle posizioni di ciascuna delle persone offese il giudice di primo grado ha ritenuto non sufficienti gli elementi documentali prodotti dall'imputato in ordine agli acconti che sarebbero stati corrisposti ai dipendenti; e ciò in quanto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria derivava dalla riconosciuta attendibilità delle persone offese, specificamente nella parte in cui le stesse avevano dichiarato che gli importi risultanti dalle buste paga non corrispondevano a quanto dalle stesse effettivamente percepito e che il meccanismo degli acconti e delle false ricevute era finalizzato proprio <<a far quadrare le buste>>.

3.2. Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha implicitamente confermato la valutazione effettuata dal giudice di primo grado di concessione delle attenuanti generiche, giustificate, come risulta dalla decisione di primo grado, dalla necessità di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto; non si poneva, quindi, nel giudizio di appello, nonostante lo specifico motivo proposto, un problema di comparazione fra aggravanti ed attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod. pen. per la semplice ragione che non risultavano contestate o ritenute circostanze aggravanti e che la pena base per il reato più grave era stata ridotta nella misura massima consentita proprio per la concessione delle attenuanti generiche. Da quanto detto discende l'irrilevanza della mancanza di motivazione sullo specifico punto, attinente alla richiesta prevalenza delle attenuanti su aggravanti, in realtà mai contestate. Difatti sul punto deve ritenersi che il giudice assolve all'obbligo della motivazione sol che giustifichi il suo convincimento sulla base della valutazione di quegli elementi ritenuti necessari o utili per la decisione, senza che sia obbligato a prendere in considerazione tutte le argomentazioni proposte dalla difesa (sez. 5 n. 1057 del 14/11/1978, Rv. 140990), che, nel caso di specie, risultavano incompatibili con la decisione di primo grado e di conseguenza erano da intendere implicitamente disattese (sez. 2 n. 10687 del 9/5/1983, Rv. 161678).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del

procedimento nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese del grado che si ritiene di dovere liquidare in complessivi 2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile Gurrieri Giorno delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, il 19 novembre 2013

Il Consigliere ~~Postensore~~

Il Presidente